

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 39118/2025  
Roma, lì, 03/12/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

|                       |                |                         |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| MONICA BONI           | - Presidente - | Sent. n. sez. 2515/2025 |
| MICAELA SERENA CURAMI | - Relatore -   | CC - 16/09/2025         |
| ANGELO VALERIO LANNA  |                | R.G.N. 17800/2025       |
| FRANCESCO ALIFFI      |                |                         |
| VINCENZO GALATI       |                |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:  
Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari  
avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari  
Nel procedimento a carico di  
[redacted] nato a [redacted] il [redacted]  
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;  
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto la  
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto dal detenuto [redacted] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato il permesso di necessità da lui richiesto per visitare, a [redacted] il fratello [redacted] affetto da grave *deficit* deambulatorio per paraparesi spastica, sul presupposto che il congiunto potesse, con la dovuta assistenza, effettuare un viaggio fino al carcere di [redacted].

Il Tribunale ha osservato come le patologie che affliggono il fratello del detenuto, pur non determinando alcun rischio *quoad vitam*, ne limitino fortemente le capacità deambulatorie, con la conseguenza che il viaggio da [redacted] a [redacted] con vari cambi di mezzi di locomozione, se non materialmente impossibile, è comunque estremamente stancante e difficoltoso, esponendo il predetto a sacrificie sofferenze ragionevolmente non esigibili. Preso atto delle valutazioni negative espresse dalla D.D.A. di Napoli e dalla Questura di Caserta, il Tribunale disponeva che il permesso, della durata di tre ore e con divieto di contatti con persona diversa dal fratello e di chi lo assiste, avvenisse con scorta.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari che, con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 30 ord. pen. Secondo il Procuratore ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria ed illogica, se non apparente: dall'accertamento medico legale effettuato in relazione alle patologie del fratello del detenuto emergeva infatti che questi, pur affetto da patologia invalidante, risultava stabilizzato e in condizione di deambulare con le dovute accortezze e

Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be97aac3 - Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 741e9f6f44c53be  
Firmato Da: MICAELA SERENA CURAMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e08bdbc717ea4c0



con accompagnamento per portarsi a [REDACTED] Né, aggiungeva il ricorrente, le ragioni economiche, evocate in sede di reclamo in termini espliciti, potevano essere meritevoli di positiva valutazione da parte del Tribunale.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ricordarsi che la giurisprudenza, anche dando contezza del percorso che, dall'originaria previsione dei permessi di necessità (art. 30), ha portato, dapprima, al nuovo istituto del permesso premio (art. 30-ter) e, quindi, all'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-bis) e alle visite al figlio minore infermo e al figlio, coniuge, convivente affetto da *handicap* grave (art. 21-ter), ha individuato la *ratio* del permesso di necessità previsto dall'art. 30 ord. pen. nel principio costituzionale del rispetto del senso di umanità, limite al carattere affittivo della pena (Sez. 1, n. 36329/16 del 27/11/2015, Lovreglio; Sezione 1, n. 52820 del 11/10/2016, Zhu; Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea).

3. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto che le patologie di cui il fratello del detenuto è portatore, pur non rendendo impossibile il viaggio da [REDACTED] al carcere di [REDACTED] implicassero difficoltà aggiuntive correlate alla difficoltà di deambulare, alla necessità della presenza di un accompagnatore ed alla lunghezza del viaggio, richiedente plurimi cambi di mezzi di trasporto, e che quindi detto tragitto lo esponesse a «sacrifici e sofferenze ragionevolmente non esigibili ad un invalido»; tale situazione è stata ritenuta dal Tribunale costituire un evento familiare grave che di fatto preclude contatti diretti tra i fratelli, evento rapportabile al disposto dell'art. 30 ord. pen..

Trattasi di motivazione non apparente, come invece denunciato dal Procuratore ricorrente, che ha censurato l'ordinanza per vizio di motivazione, fornendo una lettura alternativa dell'accertamento medico inerente alle condizioni di salute del fratello del detenuto, e, ponendosi in tal modo in chiaro dissenso rispetto alla decisione impugnata, su un piano eminentemente fattuale e meramente confutativo.

Il ricorso è anche aspecifico nella parte in cui contesta le ragioni economiche sottese alla richiesta del permesso, delle quali il provvedimento impugnato non tratta, e che pertanto non sono state poste a fondamento dell'impugnato provvedimento.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; la natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 16/09/2025



Il Consigliere estensore  
MICAELA SERENA CURAMI

Il Presidente  
MONICA BONI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.  
196/03 E SS.MM.

